
LE NUOVE REGOLE DI CONDIZIONALITÀ 2016

VADEMECUM PER L'IMPRENDITORE AGRICOLO



SOMMARIO

Introduzione	2
Settore ambiente.....	3
Tema principale: acque.....	3
CGO 1: Direttiva Nitrati (97/676/CEE) relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	3
BCAA 1: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua	5
BCAA 2: Rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione.....	7
BCAA 3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento.....	7
Tema principale: suolo e stock di carbonio	8
BCAA 4: Copertura minima del suolo.....	8
BCAA 5: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione.....	9
BCAA 6: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate	10
Tema principale: Biodiversità	10
CGO 2: Direttiva Uccelli: conservazione degli uccelli selvatici.....	10
CGO3: Direttiva Habitat: conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.....	11
Tema principale: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi.....	12
BCAA 7: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	12
Settore: Mantenimento dei pascoli permanenti.....	12
Tema principale: mantenimento dei pascoli permanenti	12
BCAA 8: Mantenimento dei pascoli permanenti	12
Settore: Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	13
Tema principale: sicurezza alimentare	13
CGO4: Sicurezza alimentare	13
CGO 5: Divieto di utilizzare alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-antagoniste.....	14
Tema principale: Identificazione e registrazione degli animali	14
CGO 6: Identificazione e registrazione dei suini.....	14
CGO 6: Identificazione e registrazione dei bovini.....	14
CGO 6: Identificazione e registrazione degli ovini e caprini	14
Tema principale: malattie degli animali.....	15
CGO 9: Prevenzione, controllo e eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.....	15
Tema principale: prodotti fitosanitari	16
CGO 10: Prodotti fitosanitari.....	16
Settore: Benessere degli animali.....	20
Tema principale: benessere degli animali.....	20
CGO 11: Norme minime per la protezione dei vitelli	20
CGO 12: Norme minime per la protezione di suini	20
CGO 13: Norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti	20

INTRODUZIONE

Abbiamo pensato di riassumere in questo opuscolo le regole della "condizionalità" che gli agricoltori devono rispettare per poter beneficiare degli aiuti comunitari. Si tratta di regole fissate dall'Unione Europea, recepite a livello nazionale e regionale, che riguardano la tutela dell'ambiente, la sicurezza alimentare e la salute degli animali, oltre che comprendere un elenco di buone tecniche agronomiche.

Il mancato rispetto della condizionalità comporta, a seconda della gravità dell'infrazione, la decurtazione o la perdita totale degli aiuti comunitari, oltre che l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle relative disposizioni di legge. Per questi motivi è importante che tutti gli agricoltori conoscano bene e rispettino le regole della condizionalità. E' utile sottolineare che le infrazioni sono molto frequenti e spesso causa di gravi danni economici alle aziende interessate, in quanto possono determinare la decurtazione degli aiuti per più anni.

Per il 2016 le regole della condizionalità sono state fissate con il Decreto Ministeriale dell'8 febbraio 2016 e la Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 466 del 19 aprile 2016.

Il quadro di impegni relativo alla "Condizionalità" si divide in due gruppi:

- **CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO):** sono costituiti da una serie di norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e benessere e salute degli animali.
- **BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA):** comprendono l'uso sostenibile dei terreni agricoli, sia con azioni di natura agronomica (erosione, regimazione delle acque superficiali, struttura e fertilità dei terreni) che ambientale (copertura minima del suolo, mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio), per evitare rischi di deterioramento del suolo e degli habitat.

Ricordiamo che le regole di Condizionalità si rivolgono alle aziende che hanno beneficiato di pagamenti diretti, dei premi annuali del Piano di Sviluppo Rurale, dei pagamenti relativi al sostegno per la ristrutturazione e riconversione di vigneti ed ai programmi di sostegno per la vendemmia verde.

Il presente documento ha lo scopo di riassumere le disposizioni più importanti relative agli impegni di Condizionalità. Per maggiori informazioni o per consulenze specifiche è possibile rivolgersi agli uffici di Confagricoltura. Le norme sono scaricabili dal sito di Confagricoltura Veneto al link <http://www.confagricolturaveneto.it/index.php/as-3/1110-vademecum-condizionalita-2016>

CGO 1: DIRETTIVA NITRATI (97/676/CEE) RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE

L'ambito di applicazione ricade su tutte le superfici ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati: il Bacino Scolante in Laguna di Venezia, la Provincia di Rovigo ed il comune di Cavarzere, i 100 comuni dell'Alta Pianura e i comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, come riportato nella figura sottostante:




FIGURA 1: ZONE VULNERABILI AI NITRATI - FONTE: REGIONE VENETO

Gli obblighi per aziende sono elencati di seguito:

- Rispetto dei limiti di apporto di effluenti di allevamento:** è possibile apportare al terreno una dose massima di 170 kg di azoto per ettaro per anno (KgN/ha/anno), sulla base della consistenza media dell'allevamento, della quantità di effluente acquistato o venduto e della superficie agricola a disposizione per lo spargimento.
- Rispetto degli apporti massimi di azoto (MAS)** su ogni coltura, come definiti dall'allegato A DGR n. 1150 del 26 luglio 2011. Di seguito si riporta un estratto della tabella.

Coltura	Azoto efficiente (kgN/ha)	Resa (t/ha)	Fattore correttivo (kg N/t)	Note
Frumento tenero	180	6,5 gran	22	1
Frumento duro e grani di forza	190	6,0 gran	25	1
Orzo	150	6,0 gran	20	1
Avena	110	4,5 gran	20	1
Segale	120	4,5 gran	21	1
Triticale	150	6,0 gran	20	1
Riso	160	7,0 gran	18	
Mais granella	280	13,0 gran	18	3
Mais granella (ambiti classificati non irrigui)	210	10,4 gran	18	3
Silomais	280	23,0 s.s.	10	3
Silomais (ambiti classificati non irrigui)	210	18,4 s.s.	10	3
Sorgo granella	220	7,5 gran	23	1,4,5
Erbaio invernale di loiessa	120	7,0 s.s.	14	
Erbaio estivo di panico	110	7,0 s.s.	13	
Prati avvicendati o permanenti	300	13,0 s.s.	18	6
Prati avvicendati di sole leguminose	170			7
Leguminose da granella (pisello, soia)	30			7
Colza	150	4,0 gran	30	

Girasole	120	3,5 gran	27	
Barbabietola da zucchero	160	60,0 tq	2	
Tabacco	200	4,4 tq	36	
Patata	190	48,0 tq	3,2	8
Pomodoro	180	80,0 tq	1,8	8

1) I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latteo-cerosa;
2) Ridurre l'azoto efficiente e la resa del 20% nei seguenti casi:

- coltura asciutta (in aree senza sufficienti apporti idrici da falda ipodermica);
- semina tardiva dopo erbaio invernale; il fattore correttivo non cambia;

3) La produzione corrispondente riferita alla pianta intera è pari a 23,5 t/ha di s.s. e il fattore correttivo è 10 kg N/t di s.s.;
4) Ridurre N efficiente e resa del 45% se il sorgo è seminato dopo la raccolta di un cereale vernino. Il fattore correttivo non cambia;
5) La produzione corrispondente riferita alla pianta intera è pari a 16 t/ha di s.s. e il fattore correttivo è 11 kg N/t di s.s.;
6) Ridurre l'azoto efficiente e la resa del 30% se il prato è in coltura asciutta (in aree con piovosità annuale inferiore a 1000 mm). Il fattore correttivo non cambia;
7) La fertilizzazione è ammessa solo alla preparazione del terreno per la semina o alla semina;
8) Classificabili come colture orticole.

3. **Comunicazione Nitrati e Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA):** le aziende hanno l'obbligo di presentare la comunicazione nitrati entro 30 giorni dallo spandimento di effluenti, e/o il PUA -da compilare entro il 30 di giugno il preventivo ed entro il 30 novembre il consuntivo-, in base alla tabella qui sotto riportata:

Quantità di Azoto (prodotta e/o utilizzata)	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA	COMUNICAZIONE COMPLETA	PUA
N < 1.000 Kg/anno	esonero	esonero	esonero
1.000 ≤ N < 3.000 kg/anno	X	esonero	esonero
3.000 ≤ N < 6.000 Kg/anno	-	X	X
N ≥ 6.000 Kg/anno	-	X	X
Aziende soggette a IPPC-AIA	-	X	X

4. **Registro delle concimazioni azotate:** tutte le aziende in ZVN che abbiano più di 14,8 ha di SAU o che siano soggette alla compilazione del PUA devono predisporre il registro concimazioni secondo la tabella qui sotto riportata:

Aziende con SAU ≥ 14,8 ha in ZVN	Aziende in PUA	Obbligo registro	Superfici da inserire in registro
SI	NO	SI	Solo superficie in ZVN
SI	SI	SI	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
NO	SI	SI	Solo superficie in PUA
NO	NO	NO	---

5. **Divieti spaziali e temporali di spandimento degli effluenti:** sono previsti specifici divieti per lo spandimento degli effluenti zootecnici, sia temporali che spaziali, si riportano qui i più importanti:

DIVIETI SPAZIALI	
LETAME e materiali ad essi assimilati	LIQUAME e materiali ad essi assimilati
- Nelle zone a tutela assoluta, per un raggio di almeno 10 metri dai punti di captazione e derivazione.	- Nelle zone a tutela assoluta, per un raggio di almeno 10 metri dai punti di captazione e derivazione.
- Entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua principali, e 5 metri di distanza dagli altri corsi d'acqua. Queste disposizioni non si applicano ai canali arginati e canali artificiali ad uso esclusivo delle aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali.	- Nelle aree a golena aperta non separate dal corso d'acqua tramite un argine. - Nei terreni distanti meno di 200 metri dalle aree di captazione dell'acqua destinata ad uso pubblico. - Entro 10 metri dai corsi d'acqua superficiali.

- | | |
|--|---|
| - Entro i 25 metri dall'arenile di laghi, acque costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti in zone umide (Convenzione di Ramsar). | - Entro 30 metri di distanza dall'arenile per acque lacustri, marino-costiere e di transizione (Convenzione di Ramsar). |
| - Dove è tecnicamente possibile, vige l'obbligo di rispettare, nelle fasce di divieto, una copertura vegetale permanente ed è raccomandata la piantumazione/manutenzione di siepi. | - In prossimità dei centri abitati, e ad almeno 20 metri dalle case sparse e 5 metri dalle strade. |
| - Su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua. | - Con terreni con pendenza superiore del 10%. |
| | - Su colture orticole e frutteti con coltura presente, e su colture foraggere entro le 3 settimane precedenti lo sfalcio. |
| | - Su terreni gelati, innevati, con falda affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d'acqua. |

DIVIETO TEMPORALE DI SPANDIMENTO	
TIPOLOGIA DI MATERIALE	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati	1 novembre – 28 febbraio
*Liquami e assimilati	1 novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati	1 novembre – 31 gennaio
Pollina disidratata	1 novembre – 28 febbraio
Concimi azotati di cui al D.Lgs. n. 75/2010	1 novembre – 31 gennaio
** Letami bovino, ovicaprino e equidi con sostanza secca $\geq 20\%$	15 dicembre – 15 gennaio
Ammendati organici di cui al D.Lgs.n.75/2010 con N totale $\leq 2,5\%$	15 dicembre – 15 gennaio
* su terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini.	
** solo su prati permanenti e avvicendati ed in assenza di percolati.	

6. **Stoccaggio degli effluenti:** il calcolo del quantitativo massimo di effluente da stoccare è definito in base alle caratteristiche delle strutture di stoccaggio e alla loro capacità.
7. **Rete Natura 2000:** sono previsti divieti specifici per l'utilizzo di effluenti zootecnici nelle aree Natura 2000 laddove siano presenti determinati habitat. E' possibile scaricare le zone di Rete Natura 2000 al seguente link: <https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/rete-natura-2000-download>.

Per una consultazione più approfondita si rimanda al testo della DGR n. 466 del 19 aprile 2016.

BCAA 1: INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE LUNGO I CORSI D'ACQUA

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante da attività agricole, sono obbligatori:

1. **Il divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua:** è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro 5 metri da qualsiasi corso d'acqua regionale; l'impegno si intende rispettato con il limite di 3 metri solo nel caso di presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Si considera assolto l'impegno in presenza di colture permanenti inerbite a produzione integrata/biologica con metodi di fertirrigazione con micro-portata di erogazione.
L'utilizzo degli effluenti zootecnici è regolamentato dal DM 7 aprile 2006. Tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone non vulnerabili. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

2. **La costituzione e il mantenimento di una fascia erbacea (fascia tampone)** di larghezza variabile dai 3 ai 5 metri, sulla base della cartografia riportata nel sito PiaVe al seguente link: <http://www.piave.veneto.it/web/utilita/cartografia> (Tavole dei corpi idrici interessati dalla BCAA1 di Condizionalità - Impegno b) "Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita" Anno 2016).

L'ampiezza della fascia inerbita è misurata prendendo come riferimento la sponda, ed i metri massimi di ampiezza sono da considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbitamento, anche parziale, delle stesse. Nella figura sottostante è rappresentato uno schema della fascia:




FIGURA 2: SCHEMA DI UN CORSO D'ACQUA CON FASCIA TAMPONE

Sono escluse, nella fascia inerbita, tutte le lavorazioni che eliminano anche temporaneamente il cotico erboso.

Sono esclusi dall'impegno di mantenimento della fascia tampone i seguenti elementi:

- Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua piovana e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- Adduttori d'acqua per l'irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.
- Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al piano campagna, che determinano una barriera tra il campo coltivato e l'acqua.

La deroga a questi due impegni è ammessa nel caso di risaie, mentre la deroga all'impegno di costituzione/mantenimento della fascia tampone è ammessa nelle particelle agricole ricadenti in aree montane, in terreni stabilmente inerbiti, negli oliveti e nei prati e pascoli permanenti.

BCAA 2: RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE

Per assicurare un livello di protezione delle acque è necessaria l'autorizzazione all'uso dell'acqua a fini di irrigazione, sia a titolo gratuito che oneroso. Sono riportate nella tabella sottostante le tipologie di irrigazione ed il titolo autorizzativo corrispondente, aggiornate con le nuove disposizioni 2016.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA DI ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica.	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie.	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata.	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Concessioni Irrigie Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

BCAA 3: PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO

Per evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'impegno si compone di due voci:

Obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

- **Assenza di dispersione:** l'azienda agricola deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:

- **Possesso dell'autorizzazione allo scarico** di sostanze pericolose, rilasciata dagli enti preposti
- **Rispetto delle condizioni di scarico** contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo

BCAA 4: COPERTURA MINIMA DEL SUOLO

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo e di prevedere fenomeni erosivi, sono previsti i seguenti impegni:

Le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione (superfici non coltivate) e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, devono presentare una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno

Per tutti i terreni agricoli che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, oppure fenomeni di soliflusso:

- Assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

L'impegno è previsto in terreni con assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei Comuni in cui trova applicazione la BCAA 5 (si veda tabella al capitolo successivo).

Le deroghe alla BCAA 4 comprendono:

- la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
- nel caso di colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione
- a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali

Per l'impegno di cui al punto 2) per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5: GESTIONE MINIMA DELLE TERRE CHE RISPETTI LE CONDIZIONI LOCALI SPECIFICHE PER LIMITARE L'EROSIONE

Per favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni seguenti:

a) **La realizzazione di solchi acquai temporanei**, per le superfici a seminativo, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. Sono esenti le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

b) **Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati** su tutte le superfici, sono ammessi i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

c) **La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura**, su tutte le superfici, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque: pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, manutenzione opere private, per evitare l'ostruzione del passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private di scolo e irrigazione. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) è obbligatoria la conservazione delle scoline, fuori ZPS è invece possibile la loro sostituzione con drenaggio tubolare sotterraneo.

Sono ammesse deroghe all'impegno c) nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE
- in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato
- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante
- qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione...) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal PSR, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata

L'elenco dei Comuni in cui si applica la BCAA5 è riportato nella tabella sottostante:

PADOVA: Arquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Teolo, Torreglia, Vò
TREVISO: Cappella Maggiore, Casteluco, Cavaso del Tomba, Colle Umberto, Conegliano, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Fonte, Miane, Refrontolo, San Pietro di Feletto, San Zenone degli Ezzelini, Sarmede, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor
VICENZA: Alonte, Arzignano, Brendola, Brogliano, Castelvigo, Chiampo, Cornedo Vicentino, Creazzo, Fara Vicentino, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Molvena, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, Pianezze, Sarego, Sovizzo, Trissino, Zermeghedo
VERONA: Affi, Bardolino, Cavaion Veronese, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Costermano, Fumane, Garda, Grezzana, Illasi, Lavagno, Lazise, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Negrar, Pastrengo, Roncà, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Soave, Sona, Torri del Benaco, Tregnano

BCAA 6: MANTENERE I LIVELLI DI SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO MEDIANTE PRATICHE ADEGUATE

Nelle superfici a seminativo, al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, si vieta la bruciatura delle stoppie e delle paglie. La bruciatura viene ammessa solo nei seguenti casi:

- per le superfici investite a riso
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto
- in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è comunque sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Conservazione uccelli selvatici) e della Direttiva 92/43/CEE (Habitat), salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITÀ

CGO 2: DIRETTIVA UCCELLI: CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI

Al fine di tutelare le Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite con la Direttiva 2009/147/CE Conservazione degli uccelli selvatici, tutte le aziende situate all'interno di una zona ZPS devono rispettare i seguenti divieti:

- a) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- b) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;
- c) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;
- d) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- e) conversione delle superfici a pascolo permanente;
- f) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside.

RAPPRESENTAZIONE DELLE
ZONE ZPS
REGIONE VENETO




FIGURA 4: ZONE ZPS - FONTE REGIONE VENETO

Inoltre in tali zone, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano le disposizioni, gli obblighi e i divieti del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)". Fuori dalle ZPS è

richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO3: DIRETTIVA HABITAT: CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE

In tutte le superfici agrarie e forestali ricadenti nei SIC/ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

1) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, su: superfici a seminativo, superfici non più utilizzate a fini produttivi.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

2) obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, e di attuare solo le seguenti pratiche agronomiche: sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

RAPPRESENTAZIONE DELLE
ZONE SIC
REGIONE VENETO




FIGURA 5: ZONE SIC - FONTE REGIONE VENETO

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio.

In deroga al punto 2) sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi
- colture a perdere per la fauna
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve le seguenti prescrizioni:

- divieto di conversione della superficie a pascolo permanente
- divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti
- divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7: MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Al fine di assicurare il mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento del territorio, sono stabiliti come impegni la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o seminaturali, la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, con lunghezza lineare minima di 25m. Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Le aree soggette a questo impegno sono delineate dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e dalla legislazione comunale in merito la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici.

Le deroghe al presente impegno sono riassunte qui sotto:

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (es. rovo)
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consente

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000...).

SETTORE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

TEMA PRINCIPALE: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

BCAA 8: MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI

Il presente requisito di BCAA ha l'obiettivo di mantenere, a livello nazionale, la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale, di conseguenza:

1. Dove si verifichi che la proporzione di pascolo permanente è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 5%, ogni conversione ad altri usi del pascolo permanente deve essere sottoposta ad autorizzazione
2. Dove si verifichi che la proporzione è diminuita nel corso dell'anno precedente di oltre il 10%, oltre a quanto disposto al primo punto, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2016 si impone, a livello nazionale, l'obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente. Si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi (superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedenti il 15 maggio 2016). In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente.

Le percentuali sono calcolate da AGEA Coordinamento sulla base della superficie precedentemente convertita dall'agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l'equilibrio.

In deroga al regolamento CE 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell'investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.

SETTORE: SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO4: SICUREZZA ALIMENTARE

Gli operatori agricoli coinvolti nella filiera del settore alimentare che producono alimenti e/o mangimi devono rispettare alcuni aspetti della catena di produzione ritenuti particolarmente importanti per i rischi igienico-sanitari ad essi connessi. Gli impegni sono stati ridefiniti per l'anno 2016, se ne riporta qui sotto una tabella riassuntiva:

Produzioni animali	<ul style="list-style-type: none"> - garantire un corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose - prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti - assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari - registrare la natura e l'origine degli alimenti e mangimi, dei prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi, dei risultati di ogni analisi, rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale - immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale - immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali
Produzioni vegetali	<ul style="list-style-type: none"> - rispettare le disposizioni sugli stoccaggi sicuri dei prodotti fitosanitari (si veda CGO 10) - assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari - tenere opportuna registrazione dell'uso dei prodotti fitosanitari, dei risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana - curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose
Produzione di latte crudo	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare che il latte provenga da animali in buona salute - assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi di sicurezza alimentare - assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio - assicurare la completa tracciabilità del latte prodotto
Produzione di uova	<ul style="list-style-type: none"> - assicurare che all'interno dei locali aziendali le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dalla luce solare, protette da urti
Produzione di mangimi o alimenti per animali	<ul style="list-style-type: none"> - registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività - curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali - tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti - tenere opportuna registrazione di ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi, di semente geneticamente modificata, la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime

CGO 5: DIVIETO DI UTILIZZARE ALCUNE SOSTANZE AD AZIONE ORMONICA, TIREOSTATICA E DELLE SOSTANZE BETA-ANTAGONISTE

Nella Regione del Veneto è predisposto annualmente, da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute.

Per adempiere agli impegni previsti dalla CGO 5, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 158/2006), salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché sotto prescrizione medico-veterinaria.
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati ai quali siano stati somministrati medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati.

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI

CGO 6: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI

CGO 6: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI

I detentori di suini, bovini e ovi-caprini sono tenuti a identificare e registrare tutti i loro capi. Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli impegni:

SUINI	
Registrazione azienda presso ASL	- Richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività - Variazioni anagrafiche e fiscali entro 7 gg
Registro aziendale e comunicazione consistenza allevamento	- Tenuta del registro aziendale (aggiornamenti entrata e uscita capi entro 3 gg, nati e morti entro 30 gg) - Comunicazione consistenza allevamento in BDN entro il 31 marzo di ogni anno - Comunicazione in BDN delle nascite/morti entro il 31 marzo di ogni anno - Movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento registrate entro 3 gg sul registro di carico e scarico, ed entro 7 gg in BDN
Identificazione e registrazione degli animali	- Marcatura individuale con codice aziendale entro 70 gg dalla nascita, e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda - Le aziende con un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a identificare il suino tramite tatuaggio, comunicare all'ASL competente la detenzione dell'unico capo - Fino ad un massimo di 4 animali destinati all'autoconsumo non movimentati verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l'allevamento presso l'ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l'ente delegato i soli ingressi (mediante il modello 4)

BOVINI	
Registrazione azienda presso ASL e BDN	- Richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività - Registrazione dell'azienda in BDN, due modalità di registrazione degli animali: tramite BDN con smart card oppure Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato - Comunicazione al Servizio Veterinario di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali
Identificazione e registrazione degli animali	- Obbligo di tenuta del registro aziendale, aggiornato con entrata ed uscita dei capi - Richiesta codici identificativi specie alla BDN - Marcatura bovini entro 20 gg dalla nascita, prima che l'animale lasci l'azienda o entro 20 gg nel caso di importazione da paesi terzi - Compilazione della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna la BDN - Aggiornamento del registro aziendale entro 3 gg dall'identificazione

	<ul style="list-style-type: none"> - Consegna della cedola identificativa all'ASL entro 7 gg dalla marcatura - Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN - Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario, il rilascio del passaporto è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1/5/2015 movimentati sul territorio nazionale - Comunicazioni al Servizio veterinario di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti - Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna della documentazione prevista per l'iscrizione in anagrafe al Servizio Veterinario entro 7 gg dai controlli previsti per l'importazione
Registro aziendale	<ul style="list-style-type: none"> - Aggiornamento registro aziendale entro 3 gg dagli eventi
Movimentazione dei capi: nascite, ingressi, decessi	<ul style="list-style-type: none"> - Registrazione sul registro aziendale entro 3 gg degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso - Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo all'ASL entro 7 gg - Capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE immediatamente macellato: non occorre comunicare la richiesta di iscrizione - Bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto, aggiornamento entro 3 gg del registro di stalla - Registrazione della nascita entro 3 gg sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 gg alla BDN
Movimentazione dei capi: uscite	<ul style="list-style-type: none"> - Compilazione del modello 4 - Aggiornamento registro aziendale entro 3 gg - Comunicazione variazioni entro 7 gg, in BDN o tramite invio copia modello 4 all'ASL o altro soggetto delegato

OVINI E CAPRINI	
Registrazione azienda presso ASL e BDN	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta al Servizio Veterinario del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività - Registrazione dell'azienda in BDN, due modalità di registrazione degli animali: tramite BDN con smart card oppure Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato - Comunicazione al Servizio Veterinario di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali
Registro aziendale e BDN	<ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione consistenza allevamento in BDN e nel registro entro il 31 marzo di ogni anno. Se tutti i capi presenti sono stati registrati individualmente in BDN unitamente alle loro movimentazioni (ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età) non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale - Movimentazione dei capi tramite Modello 4 o con Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportando il numero di capi e i codici di identificazione aziendale - Registrazione obbligatoria da 1/10/2010 sul registro aziendale e in BDN delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente - Aggiornamento registro aziendale entro 3 gg dall'evento, aggiornamento in BDN entro 7 gg
Identificazione e registrazione degli animali	<ul style="list-style-type: none"> - Per i nati prima del 9/7/2005: marcatura individuale tramite tatuaggio con codice aziendale, tatuaggio o marchio auricolare con codice progressivo individuale - Per i nati dopo il 9/7/2005: marcatura individuale con codice identificativo da BDN - Per i nati dopo il 9/7/2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello, identificazione con unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale. Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima - Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9: PREVENZIONE, CONTROLLO E ERADICAZIONE DI ALCUNE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI

Questo CGO interessa gli allevatori con allevamenti di bovini, bufalini, ovini e caprini, per quanto riguarda alcune malattie animali che si possono diffondere rapidamente e determinare gravi danni economici per gli allevamenti e seri problemi per la sanità pubblica.

L'Unione Europea e le autorità sanitarie sono intervenute con misure rigorose:

1. divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi
2. divieto di somministrazione agli animali d'allevamento di:
 - proteine animali trasformate
 - gelatina ricavata da ruminanti
 - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate
 - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale ("fosfato dicalcico" e "fosfato tricalcico")
 - mangimi contenenti le proteine di cui sopra
3. divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono

4. obbligo di immediata denuncia alle Autorità competenti in ogni caso di sospetta o palese infezione da TSE (Encefalopatia Spongiforme Trasmissibile) in un animale

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10: PRODOTTI FITOSANITARI

Gli impegni legati all'acquisto, stoccaggio, utilizzo e smaltimento dei prodotti fitosanitari sono definiti in base alla nuova normativa sui prodotti fitosanitari (Piano d'Azione Nazione per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari "PAN", DM 22 gennaio 2014).

In particolare il possesso del certificato di abilitazione all'acquisto/utilizzo dei prodotti fitosanitari ad uso professionale (il cosiddetto patentino fitosanitario), è obbligatorio per tutti i prodotti fitosanitari indipendentemente dalla classe tossicologica.

Chi non è in possesso del patentino può acquistare solamente prodotti destinati ad un uso non professionale (produzione per autoconsumo), nonché i prodotti per piante ornamentali (PPO).

Il patentino è obbligatorio per l'intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; quindi dall'acquisto alle successive operazioni.

In alcuni casi, di seguito precisati, possono essere delegate alcune o tutte le operazioni a soggetti diversi:

1. **Acquisto e utilizzo di prodotti fitosanitari per conto proprio.** Vi rientrano le seguenti situazioni:
 - a) Il titolare acquista e utilizza i prodotti in quanto è in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo;
 - b) Il titolare acquista ed un suo dipendente/coadiuvante, o anche un familiare che opera nell'azienda agricola, utilizza il prodotto: oltre al titolare possiede l'abilitazione per l'acquisto e l'utilizzo anche un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare;
 - c) Il titolare conferisce ad un dipendente/coadiuvante/partecipe familiare il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari in seguito utilizzati dallo stesso o da altro soggetto, dipendente/coadiuvante/partecipe familiare. In questo caso è presente nell'azienda agricola un documento di delega. La delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.
 - d) Il titolare dell'azienda agricola può conferire ad un familiare, che non opera stabilmente nell'azienda agricola, il titolo che lo legittima al ritiro per suo conto dei prodotti fitosanitari; anche in questo caso è presente nell'azienda agricola un documento di delega. La delega riguarda la gestione del prodotto e lo stoccaggio temporaneo del rifiuto. La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.

L'Allegato 1, scaricabile al link

http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Delega_Allegato1.pdf, riporta le informazioni essenziali che devono essere presenti nel documento di delega precedentemente citato.

2. **Acquisto e/o utilizzo di prodotti fitosanitari per l'impiego per conto terzi** (si configura come appalto di servizi tra un'azienda agricola ed un'impresa di conto terzi). Vi rientrano le seguenti situazioni:
 - a) Il titolare dell'azienda agricola acquista (o, nel caso di delegato, ritira) i prodotti fitosanitari e il contoterzista utilizza il prodotto: nell'azienda agricola è presente un'abilitazione all'acquisto e utilizzo; il contoterzista effettua il trattamento con i prodotti e annota sul

- registro il trattamento eseguito o rilascia il modulo specifico (Scheda E: http://confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Registro_trattamenti.pdf). La gestione del deposito temporaneo dei contenitori vuoti e delle eventuali rimanenze, nonché dello smaltimento rientra in ogni caso nelle responsabilità del delegante.
- b) Il titolare dell'azienda agricola appalta al contoterzista un servizio che prevede l'acquisto del prodotto e l'effettuazione dei trattamenti. L'Allegato 2, scaricabile al seguente link http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Appalto_privato_Allegato_2.pdf, riporta il documento di appalto appena citato.
- c) Il titolare dell'impresa agricola, non in possesso dell'abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari, mediante contratto di appalto incarica un contoterzista per l'esecuzione dei servizi di ritiro, trasporto, stoccaggio, miscelazione, distribuzione, nonché delle operazioni di smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze dei prodotti. I prodotti fitosanitari potranno essere immagazzinati:
- presso la sede del contoterzista (Allegato 5: http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Contratto_appalto_privato_2.pdf)
 - oppure presso la sede dell'azienda in apposito sito unicamente accessibile al contoterzista (Allegato 6: http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Appalto_privato_Allegato2.pdf)

REGISTRO DEI TRATTAMENTI

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono tenere il registro dei trattamenti (quaderno di campagna), che deve essere conforme alle disposizioni, disponibile in azienda e aggiornato. Devono essere presenti le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari degli ultimi 3 anni, nonché la copia dei moduli di acquisto (che dovranno contenere le informazioni sul prodotto acquistato, le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi). Di seguito sono riportati i dati che il registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta

Il registro dei trattamenti deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all'anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dal trattamento. Per la compilazione è possibile utilizzare il "Registro web dei trattamenti fitosanitari" disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>). Il software permette di assolvere in modo automatico alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO. L'accesso all'applicativo può essere richiesto al Sistema Informativo Settore Primario della Regione del Veneto.

Altre norme importanti da rispettare nell'ambito dei trattamenti fitosanitari sono:

- Le modalità d'uso indicate nell'etichetta del prodotto impiegato devono essere rispettate
- I dispositivi di protezione individuale previsti devono essere presenti in azienda ed utilizzati
- In caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti (scheda E) o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato sulla scheda B.

Il registro dei trattamenti è scaricabile al link:

http://confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Registro_trattamenti.pdf

LO STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

In azienda ci deve essere un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari; i prodotti fitosanitari devono essere immagazzinati in un locale idoneo, per evitare la dispersione nell'ambiente.

E' possibile scegliere una di queste tre soluzioni per lo stoccaggio dei prodotti, a seconda delle esigenze e della quantità di prodotti fitosanitari:

1. può essere destinato un locale specifico;
2. può essere ricavata un'area specifica, chiusa e delimitata, all'interno di un magazzino, mediante delimitazione con pareti o rete metallica, o da appositi armadi, se i quantitativi da conservare sono ridotti. Nel magazzino o locale dove è ubicata l'area specifica o l'armadio per i PF non possono essere detenuti alimenti o mangimi;
3. oppure può essere adibito un armadio apposito all'interno di un magazzino.

CARATTERISTICHE DEL LOCALE O DELL'AREA DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Il deposito dei prodotti fitosanitari deve essere chiuso e ad uso esclusivo, non possono esservi stoccati altri prodotti o attrezzature, se non direttamente collegati all'uso dei prodotti fitosanitari. Possono essere conservati i concimi utilizzati normalmente in miscela con i PF, i rifiuti di PF (quali contenitori vuoti, prodotti scaduti o non più utilizzabili, residui di miscela fitoiatrica inutilizzati), purché tali rifiuti siano collocati in zone identificate del deposito, opportunamente evidenziate, e comunque separati dagli altri prodotti stoccati

L'accesso al deposito dei PF è consentito unicamente agli utilizzatori professionali, e il deposito non deve essere lasciato incustodito mentre è aperto

La porta del deposito deve essere dotata di chiusura di sicurezza esterna

Non deve essere possibile l'accesso dall'esterno attraverso altre aperture

Il deposito deve avere sufficiente ricambio d'aria (aperture per l'aerazione con apposite griglie)

Possibilmente in un'area non a rischio da un punto di vista ambientale (lontano da pozzi, corsi d'acqua superficiali, aree sensibili, ecc.). MAI in locali sotterranei o seminterrati

La dimensione del locale deve essere funzionale a conservare correttamente la quantità di PF necessaria alle esigenze aziendali, senza effettuare inutili scorte di PF (quantità necessarie ad un ciclo culturale e comunque entro un anno dall'acquisto)

Il deposito dei PF deve consentire di poter raccogliere eventuali sversamenti accidentali senza rischio di contaminazione per l'ambiente. Il locale deve disporre di sistemi di contenimento in modo che, in caso di sversamenti, sia possibile impedire che il PF, le acque di lavaggio o i rifiuti di PF possano contaminare l'ambiente, le acque o la rete fognaria

È opportuno che pavimento e pareti siano lavabili, i locali devono essere mantenuti puliti e la pulizia deve essere ottenuta senza sollevare polvere. In caso di sversamenti conseguenti a rotture di confezioni, va provveduto immediatamente alla bonifica del settore interessato (materiale per assorbimento: segatura identificata mediante colorante, farina fossile, bentonite, sabbia, terra)

I PF devono essere stoccati nei loro contenitori originali e con le etichette integre e leggibili e devono essere posti possibilmente su ripiani, staccati dal pavimento e dalle pareti se vi è il rischio che assorbano umidità

Proteggere le confezioni in carta dal contatto con spigoli e margini taglienti, controllare che le confezioni non siano danneggiate o deteriorate prima di movimentarle

I ripiani devono essere di materiale non assorbente e privi di spigoli taglienti

Il deposito deve essere fornito di adeguati strumenti per dosare i PF, come bilancia e cilindri graduati, adibiti sempre e solo a questo scopo. Tali strumenti devono essere puliti dopo l'uso e conservati all'interno del deposito o armadietto

Sulla parete esterna del deposito o dell'armadio devono essere apposti cartelli di pericolo e altra cartellonistica di sicurezza

Sulle pareti in prossimità dell'entrata del deposito devono essere ben visibili i numeri di emergenza

CARATTERISTICHE DELL'ARMADIETTO PER STOCCARE I PRODOTTI FITOSANITARI

Costruito in materiale lavabile impermeabile
Chiuso a chiave
Presenza di cartelli indicanti pericolo
Aerato (griglia)
Presenza di mensola a vasca per la raccolta di sversamenti
Nelle vicinanze presenza di materiale assorbente, estintore, lavello (lava occhi o doccia di emergenza)

DOTAZIONI DA CONSERVARE IN UN LOCALE SEPARATO DAL LOCALE DI STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Per ogni addetto al deposito e all'utilizzo deve essere presente una dotazione individuale di guanti e stivali resistenti a prodotti chimici, grembiule o tuta di gomma o tyvek, i dispositivi di protezione individuale devono essere conservati in apposito armadio a più scomparti, ove riporre anche gli eventuali abiti da lavoro
Deve essere presente una cassetta di pronto soccorso installata in zona quanto più possibile vicina
Acqua per lavarsi, doccia di emergenza e una vasca lava-occhi

Nella tabella qui sotto riportata sono riassunte le principali scadenze previste dal PAN:

<p>1° gennaio 2014</p>	<p>Difesa integrata obbligatoria: il PAN prevede che a partire da questa data gli agricoltori applichino i seguenti principi di difesa integrata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'applicazione di tecniche di prevenzione e di monitoraggio delle infestazioni e delle infezioni • l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti • il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate • l'uso giustificato di PF che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente. <p>Gli utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari devono conoscere, disporre direttamente o avere accesso a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ dati meteorologici dettagliati per il territorio di interesse (si veda il servizio dell'Arpav al link http://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agrometeo) ○ dati fenologici e fitosanitari forniti da una rete di monitoraggio e dai sistemi di previsione e avvertimento (si veda, ad esempio, il bollettino sulle colture erbacee di Veneto Agricoltura http://www.venetoagricoltura.org/subindex.php?IDSX=120) ○ bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture (i bollettini fitosanitari sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/bollettini-fitosanitari) ○ materiale informativo e/o manuali per l'applicazione della difesa integrata, è possibile trovare il disciplinare di difesa integrata pubblicato dal Settore Fitosanitario della Regione Veneto al link: http://confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Disciplinari_produzione_integrata.pdf
<p>26 novembre 2015</p>	<p>Certificato di abilitazione alla vendita, all'acquisto, all'utilizzo dei prodotti fitosanitari e all'attività di consulenza: a partire da questa data è necessario che tutti gli utilizzatori professionali, i rivenditori ed i consulenti siano provvisti del patentino fitosanitario. Per ulteriori informazioni riguardanti i corsi per l'acquisizione o il rinnovo del patentino rivolgersi agli uffici di Confagricoltura.</p>
<p>26 novembre 2016</p>	<p>Controllo funzionale delle macchine agricole: entro questo termine è necessario che tutte le macchine agricole utilizzate per l'irrorazione di prodotti fitosanitari -irroratrici usate per i trattamenti alle colture arboree, erbacee, nelle serre e per uso extra agricolo- siano controllate presso un centro prova autorizzato dalla Regione Veneto. Le condizioni per l'ammissione al centro di prova delle macchine sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se possibile, e sempre nel caso in cui sia prevista anche la regolazione, con la stessa trattatrice normalmente impiegata negli interventi fitosanitari, con contagiri funzionante • con gli elementi di trasmissione del moto (cardano) montati, privi di deformazioni o difetti, e con i dispositivi di protezione a norma, mantenuti in efficienza e con le obbligatorie catenelle di contenimento • con l'irroratrice pulita in tutte le sue componenti, all'esterno e all'interno • l'acqua presente all'interno del serbatoio deve essere pulita e senza tracce di prodotti fitosanitari o residui di ossidazione • la griglia del ventilatore degli atomizzatori deve essere pulita e ben salda al serbatoio • per le barre irroratrici, è opportuno disporre di una serie di ugelli nuovi dello stesso tipo di quelli in uso, nel caso sia necessaria la sostituzione <p>A questo link è possibile trovare l'elenco dei centri prova autorizzati dalla Regione Veneto: http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Centri_Prova_Abilitati.pdf</p> <p>Ulteriori informazioni sono reperibili nel sito: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/controllo-e-regolazione-delle-irroratrici</p>

Per maggiori informazioni sulla normativa è possibile visitare:

- il sito Confagricoltura Veneto (da fonte Sito Piave): Decalogo per l'utilizzo responsabile dei prodotti fitosanitari
http://www.confagricolturaveneto.it/attachments/article/1110/Decalogo_uso_fitosanitari.pdf
- Nel sito PiaVe è possibile trovare una panoramica sulla difesa fitosanitaria:
<http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria>
- Il sito della Regione Veneto:
<http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/uso-sostenibile-dei-prodotti-fitosanitari>
- La Banca Dati dei Prodotti Fitosanitari:
http://www.fitosanitari.salute.gov.it/fitosanitariwsWeb_new/FitosanitariServlet

SETTORE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI

Tale CGO comprende tutte le aziende zootecniche che allevano vitelli per la produzione di carne bianca, le aziende che svezzano i vitelli per il successivo ingrasso e le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione. La normativa sul benessere animale implica controlli in particolare su:

- Le modalità e le pratiche di allevamento
- La necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento
- Le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici
- La cura dell'alimentazione e della somministrazione dei liquidi

Maggior dettaglio è riportato nel D.Lgs. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 12: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DI SUINI

Tale CGO comprende tutte le aziende zootecniche che allevano verri, scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso. La normativa sul benessere animale implica controlli in particolare su:

- Le modalità pratiche di allevamento, compresi i parametri sanitari specifici per età del capo
- La necessità dei controlli da parte del personale dell'allevamento e la sua formazione specifica
- Le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei locali di detenzione
- La cura dell'alimentazione e della somministrazione dei liquidi

Le specifiche sono riportate nel D.Lgs. 126 del 7 luglio 2011.

CGO 13: NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI

In tutti gli allevamenti zootecnici si deve garantire il rispetto degli adempimenti e dei divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001 e s.m.i., che stabiliscono le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali. Il decreto legislativo si applica a qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli, non si applica invece agli animali:

- che vivono in ambiente selvatico
- destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive

- da sperimentazione o da laboratorio
- invertebrati

Il decreto prevede obblighi per il personale che accudisce gli animali, i controlli negli allevamenti (fabbricati, locali di stabulazione, impianti), la registrazione dei capi, lo spazio sia interno che esterno adibito agli animali, l'alimentazione e l'acqua di abbeverata.

Le specifiche sono riportate nel D.Lgs. 146/2001.

Note al documento:

Per la redazione del documento sono state utilizzate le seguenti fonti bibliografiche e sitografiche:

Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013"

Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 466 del 19 aprile 2016 "Recepimento del Decreto MiPAAF dell'8 febbraio 2016, n. 3536 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2016"

Decreto Interministeriale 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»"

A.A.V.V. 2015, Guida per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari (<http://www.venetoagricoltura.org/basic.php?ID=5618>), Veneto Agricoltura.

Portale web della Regione Veneto: <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/ambiente-rurale>

Portale web PiaVe: <http://www.piave.veneto.it/web/temi/ambiente-rurale>

Foto di copertina: canale di bonifica nei pressi di Quarto d'Altino VE (Luca Scapin)